

Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

revisione gennaio 2022

Articolo 1 (Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)

1. Il presente regolamento disciplina la formazione continua dei Soci ordinari iscritti all'Associazione Italiana Esperti Ambientali (di seguito "Ass.I.E.A." o l'Associazione") ai fini del mantenimento della qualifica di "Esperto Ambientale" attraverso l'aggiornamento della competenza professionale.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

"Competenza professionale": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio dell'attività di "Esperto ambientale";

"Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

"Formazione continua": processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare le attività di "Esperto Ambientale";

"Apprendimento formale": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali nel sistema di istruzione e formazione delle Scuole superiori e delle Università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

"Apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio delle attività di Esperto ambientale nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

"Certificazione delle competenze": procedura volontaria di riconoscimento, da parte di Ass.I.E.A., secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dal Socio.

Articolo 3 (Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione)

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

2. L'unità di misura della formazione professionale continua è l'Ora di Formazione (OF).

3. Per mantenere l'iscrizione all'Associazione, il Socio deve essere in possesso di un minimo di 20 OF / anno.

4. Si possono conseguire OF:

a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;

b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6.

5. Il Socio è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di OF cumulabili è 60.

7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 20 OF dal totale posseduto.

8. Al momento dell'iscrizione all'Associazione si accreditano ai Soci ordinari 40 OF. Ai Soci iscritti alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditate 30 OF.

Articolo 4 (Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per l'ottenimento di OF sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di OF conseguibili.
2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate da Società di formazione certificate ISO 9001, Università, Ordini o Collegi Professionali, Associazioni riconosciute a livello nazionale (es. Unione Industriali, CNA, Federazioni ecc.)
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero di OF attribuite alla singola attività.

Articolo 5 (Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ottenimento di OF sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di OF conseguibili.
2. La certificazione delle competenze permette al Socio di ottenere OF come indicato nell'allegato A.

Articolo 6 (Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di OF sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di OF conseguibili.

Articolo 7 (Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale)

Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito anche CDN):

- a) la predisposizione e la diffusione del Regolamento per l'assegnazione del numero di OF riconoscibili per ciascuna delle attività formative;

b) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte dei Soci;

c) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali;

d) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento, con la contemporanea indicazione del numero di OF riconoscibili.

Articolo 8 (Esonero)

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

a) maternità o paternità, per un anno;

b) servizio militare volontario e servizio civile;

c) grave malattia o infortunio;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dal Consiglio Direttivo Nazionale su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di OF da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art.3, comma 7, del presente regolamento.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. Qualora un Socio non assolvere all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, la Segreteria dell'Associazione è tenuta a segnalarlo al CDN, che potrà disporre la cancellazione dall'elenco degli Iscritti: E' facoltà del Socio predisporre uno scritto da sottoporre al CDN nel quale indica le motivazioni per l'inadempimento e richiede la non applicazione della sanzione.

Articolo 10 (Modalità di comunicazione dell'adempimento all'obbligo di formazione continua)

1. I Soci sono tenuti a comunicare, all'atto del rinnovo dell'iscrizione all'Associazione, l'avvenuto adempimento agli obblighi di formazione continua prevista dal presente regolamento. La comunicazione, cui va allegato Curriculum Vitae aggiornato con le attività professionali svolte nell'ultimo anno, deve avvenire tramite autocertificazione del numero di OF maturate nel corso dei 12 mesi precedenti, via email ordinaria o via pec. Devono essere conservate le evidenze della formazione maturata, e messe a disposizione dell'Associazione, su richiesta della Segreteria. Il CDN annualmente provvede, tramite la Segreteria, a verifiche a campione sulla regolarità delle autocertificazioni presentate dai Soci. In caso di inadempienze, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9.

Articolo 11 (Entrata in vigore e disciplina transitoria)

1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai Soci alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditate 30 OF.

3. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di OF in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dai Soci nell'anno solare precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

4. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO A

	descrizione	limiti	OF attribuite
apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a Corsi di formazione o Master riconosciuti (art. 4, comma 2), con rilascio di attestato	riconosciuto un massimo di 20 OF	1 ora = 1 OF
	Partecipazione a Convegni o Conferenze con rilascio di attestato di partecipazione	non più di tre volte/anno	1 ora = 0,5 OF
	Partecipazione a stage formativi in Aziende		Valutate caso per caso

	descrizione	specificità	OF attribuite
apprendimento informale	Aggiornamento informale conseguente ad attività sul campo, incluse docenze su temi ambientali	Attività professionale dimostrabile nella specifica area di appartenenza (da inserire in CV)	riconosciute 12 OF / anno
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di ricerca	Pubblicazione di articoli, monografie, contributi a volumi	5 OF a pubblicazione, monografia, contributo
	Partecipazione a Organismi, Gruppi di lavoro, Commissioni tecniche riconosciute a livello almeno regionale		5 OF a partecipazione documentata

	descrizione		OF attribuite
apprendimento formale	Dottorati di ricerca		20 OF / anno di frequenza
	Frequenza di Corsi universitari con esame finale		Valutate caso per caso